

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 654

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CORTI, RIZZI, CUOJATI, MADAUDO

Presentata il 3 ottobre 1979

Integrazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo al vostro esame ed approvazione ha lo scopo di eliminare alcune sperequazioni nei confronti dei funzionari direttivi dello Stato con qualifiche intermedie sorte con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, emanato in applicazione dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

È noto, infatti, che prima dell'entrata in vigore delle disposizioni su richiamate, la progressione di carriera dei direttori di sezione era disciplinata dagli articoli 166 e 168 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, i quali stabilivano che:

la promozione a direttore di divisione venisse attribuita mediante scrutinio per merito comparativo cui erano ammessi i direttori di sezione aventi una anzianità nella qualifica di tre anni;

la promozione ad ispettore generale venisse attribuita mediante scrutinio per merito comparativo al quale erano ammessi i direttori di divisione dopo 3 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Tale normativa risulta confermata dall'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che, in effetti, stabilisce che « la nuova disciplina » dovrà prevedere: « le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970... la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche ».

La norma prosegue precisando che « in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno 10 anni di effettivo complessivo servizio ».

In effetti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attua la prima parte del citato articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, istituendo — con l'articolo 60 — un « Ruolo ad esaurimento » articolato unicamente nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione.

La seconda parte dell'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, trova, invece, attuazione nel terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che, per « agevolare » l'avanzamento alla qualifica di direttore di divisione dell'istituito ruolo ad esaurimento stabilisce la possibilità di conferire promozioni anche in soprannumero.

In realtà, la possibilità di accedere al ruolo ad esaurimento, che nella volontà del legislatore delegante doveva essere assicurata a tutti i funzionari in servizio al 30 giugno 1970, al fine di garantire agli stessi « la conservazione delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera », è stata invece limitata esclusivamente ai direttori di sezione tali al 31 dicembre 1970 aventi 10 anni di anzianità di servizio.

Infatti, il primo comma dell'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, stabilisce che:

« La promozione alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati della carriera direttiva,

che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata e possedevano almeno 10 anni di effettivo complessivo servizio ».

Per effetto della indicata limitazione, una parte dei funzionari in servizio al 30 giugno 1970 (cioè quelli non in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 65) resta completamente e definitivamente esclusa dalla tutela delineata dalla legge di delega.

In conseguenza di ciò, i suddetti funzionari vengono a trovarsi, ai fini della progressione di carriera, nella stessa posizione di coloro che sono pervenuti nella carriera direttiva successivamente alla data del 30 giugno 1970 indicata nella legge di delega.

Ad essi, infatti, esclusi, come si è detto, dalla possibilità di accedere al ruolo ad esaurimento, sono applicabili esclusivamente le norme di carattere permanente previste dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che sono spesso meno favorevoli delle precedenti disposizioni.

Ad esempio, a parte la difficoltà di accedere alle qualifiche dirigenziali, anche per effetto delle ridotte dotazioni organiche. Il nuovo ordinamento prevede la possibilità di essere ammessi agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione, nel limite dei posti disponibili, dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione. Successivamente è previsto un periodo di permanenza di ben 12 anni nella qualifica di direttore aggiunto di divisione per conseguire il parametro 530, corrispondente, solo economicamente, alla soppressa qualifica di ispettore generale, che, come in premessa è stato precisato, poteva essere conseguita, nel vecchio ordinamento, dopo solo 3 anni di permanenza nella qualifica di direttore di divisione.

Onorevoli colleghi, da quanto succintamente esposto, appare evidente che la mancata tutela di quella parte dei funzionari della carriera direttiva ai quali la

nuova normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha precluso legittimi diritti di carriera, costituisce motivo di malumore da parte degli interessati, malumore che incide negativamente sulla laboriosi-

tà, sul rendimento ed in ultima analisi sul corretto funzionamento degli organi centrali e periferici della burocrazia statale.

Per porre rimedio a tale situazione riteniamo di dover sottoporre al vostro esame ed approvazione la seguente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La promozione di cui al primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, può essere conferita, inoltre, agli altri impiegati della carriera direttiva in servizio al 30 giugno 1970, al compimento dell'anzianità richiesta dall'articolo 54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o, se più favorevole, al compimento di 16 anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.